



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 115
del 03/06/2011

OGGETTO: Autorizzazione alla prestazione lavorativa del dott. Pili Mauro Severino presso il Comune di Girasole.

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di giugno alle ore 12.30 solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

| | | | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---------------------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | LEREDE Domenico | Sindaco | X | |
| 2 | LA TOSA Rita | Assessore | X | |
| 3 | CANNAS Giampaolo Massimo | Assessore | X | |
| 4 | STOCHINO Paolo | Assessore | X | |
| 5 | MASCIA Severina | Assessore | | X |
| 6 | CAU Pietro Paolo | Assessore | X | |
| 7 | LADU Marcello | Assessore | X | |
| | | Totale n. | 6 | 1 |

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN del 07 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendenti di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime "L'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili,... saldo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

TENUTO CONTO che quindi l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra amministrazione con meno di 5000 abitanti, al di fuori della 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTI:

- l'art. 92 del TUEL;
- l'art. 1, comma 58 bis, della legge 662/1996;
- l'art. 4, comma 7, del CCNL 14.09.2000;
- l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie;
- il D. Lgs 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente CCNL del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il Testo Unico degli Enti Locali;

Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di convenzione, che si allega al presente atto sotto la lettera A);

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Vigilanza di adottare gli atti necessari e conseguenti;

DI DARE ATTO che la prestazione del Dott. Mauro Severino Pili presso codesto Comune, verrà svolta senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Tortolì, previa compatibilità con le esigenze dell'Ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, sarà così regolamentata:

- a) l'attività lavorativa, comprensiva delle funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/86, sarà svolta dall'incaricato presso il Comune di Girasole, secondo le esigenze del medesimo comune e in accordo con il Responsabile dell'Area di Polizia Municipale di Tortolì;
- b) l'orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare presso il Comune di Girasole il massimo di dodici ore settimanali;
- c) nel cumulo dei due rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- d) al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- e) il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 del CCNL 14.09.2000, art. 92 TUEL e legge 662/1996 in quanto applicabili agli enti locali;

COMPETE al Comune di Girasole di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 1 – commi dal 1180 al 1185 – della legge 296/2006;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

